



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

OGGETTO: Risposte ai quesiti degli operatori in merito al Decreto Ministeriale 16 marzo 2023
Versione n.6 con aggiunta di ulteriori risposte a quesiti

Q1: In relazione alle difficoltà operative gestite nel primo periodo dell'anno si ritiene opportuno che il *carry over* sia unico e calcolato per tutto l'anno solare al 10% e quindi, analogamente, la tolleranza per la non sanzionabilità sia unica e calcolata per tutto l'anno solare al 10%.

R1: Non si conferma, i due Decreti hanno distinte percentuali di sanzionabilità e rinviabilità e pertanto le stesse saranno applicate separatamente per i due regimi (transitorio e definitivo). Le percentuali di tolleranza saranno pertanto pari al +/- 5% per il regime transitorio e +/- 10% per il regime definitivo.

Q2: Per il calcolo degli obblighi nel periodo "2023 ante DM" valgono le regole del DM 30 dicembre 2020. I biocarburanti avanzati immessi in consumo nel primo periodo potranno essere utilizzati per la copertura dell'obbligo avanzato o tradizionale maturati nel medesimo periodo, con valenza Double Counting ai fini dell'obbligo tradizionale.

R2: Si conferma.

Q3: Il Soggetto obbligato presenterà una dichiarazione nella quale per il periodo "2023 ante DM" si applicano le stesse modalità del 2022 e per il secondo periodo modalità conformi al nuovo decreto.

R3: Si conferma.

Q4: La dichiarazione deve essere suddivisa solo in termini di immesso in consumo (con caricamento della dichiarazione unica a fine anno): dichiareremo SOLO l'immesso in consumo per il periodo indicato (fossile e bio con le modalità previste dai due decreti) senza nessun dettaglio ulteriore.

R4: Non appare corretto. Per quanto concerne il regime transitorio, i Soggetti obbligati dovranno effettuare una dichiarazione dell'immissione in consumo di fonti fossili e biocarburanti entro il 28 febbraio 2024, in aggiunta all'autodichiarazione prevista per il regime definitivo.

Q5: L'obbligo dei biocarburanti in Purezza è coperto dal totale biocarburante in purezza immesso in consumo a prescindere dalla data di emissione del decreto attuativo.

R5: Tale istanza non può essere accolta. I Soggetti obbligati che optano per i due regimi (transitorio e definitivo) non potranno contabilizzare i biocarburanti immessi in purezza nel periodo transitorio ai fini



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

dell'obbligo in purezza. Tali biocarburanti, seppure immessi in purezza, saranno valorizzati secondo i criteri e le modalità previste all'interno del Decreto 10 ottobre 2014.

Q6: Il calcolo riguardante l'obbligo di Riduzione della CO₂ (6%) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 66/2005 e ss.mm. e ii. deve essere unico e comprendere l'intero anno solare.

R6: Si conferma.

Q7: I biocarburanti in purezza prodotti a partire da *feedstock* avanzati daranno origine ad un CIC convenzionale aggiuntivo anche seguendo un sistema di certificazione diverso da quello nazionale.

R7: No, in quanto la fattispecie si configura come una maggiorazione. Pertanto il biocarburante avanzato immesso in purezza dovrà essere certificato tramite Sistema Nazionale di Certificazione ai fini dell'accesso alla maggiorazione.

Q8: Il *cap* stabilito per il contributo delle colture ad alto rischio ILUC (0,6%) e per le colture alimentari e foraggere (2,3%) non si applica ai sottoprodotti, ai residui e ai rifiuti derivanti da suddette colture. In particolare, quindi non si applica al PFAD. Sarebbe inoltre utile avere una lista aggiornata delle colture ai quali i singoli *cap* si applicano.

R8: Il *cap* non si applica ai rifiuti e ai sottoprodotti derivanti dalle colture ad alto rischio ILUC e dalle colture alimentari e foraggere, tuttavia si ricorda che il PFAD è sottoposto a *ban* dal 2024. Non è al momento disponibile una lista esaustiva delle colture alle quali si applicano i singoli *cap*.

Q9: Ai fini del rispetto degli obblighi tradizionali e in purezza sono eleggibili tutti i biocarburanti immessi in consumo da un deposito fiscale italiano per tutte le modalità di trasporto marittimo e aereo (nazionale, comunitario e internazionale ovvero a prescindere dalla bandiera e dalla destinazione del natante/velivolo) in conformità con quanto previsto dal Regolamento 1099/2008 e nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dal nuovo decreto.

R9: La risposta è affermativa, con la precisazione che tale opportunità viene prevista solo per i Soggetti obbligati come definiti dal Decreto 16 marzo 2023 che potranno utilizzare tali quantitativi di biocarburanti impiegati nella navigazione marittima ed aerea per ottemperare al proprio obbligo.

Il Decreto non prevede infatti una nuova fattispecie di Soggetti abilitati ad ottenere CIC a valle della semplice immissione in consumo, ovvero senza il passaggio diretto attraverso l'immissione in consumo del biocarburante da parte di un Soggetto obbligato.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ciò in conformità con quanto previsto per i produttori di biocarburanti liquidi, i quali non possono ottenere in prima persona i CIC: tali titoli sono infatti rilasciati sempre ai Soggetti obbligati.

Q10: Nel caso di immissione in consumo nel settore marittimo di biocarburante avanzato in purezza ai fini del riconoscimento del CIC aggiuntivo, si applica anche il moltiplicatore marina di 1,2?

R10: No, in quanto l'obbligo di immissione in purezza è un obbligo fisico e non sono previste pertanto maggiorazioni per lo stesso, fatto salvo il CIC tradizionale aggiuntivo in caso di biocarburante in purezza da matrici avanzate.

Q11: Nuovo portale BIOCAR e nuovi CIC – Sarebbe auspicabile una definizione sollecita della nuova metodologia e avere un simulatore del calcolo dell'obbligo secondo la nuova metodologia introdotta dal decreto attuativo 2023.

R11: Il GSE pubblicherà non appena possibile la documentazione riferita alla nuova gestione dei CIC e un simulatore per il calcolo degli obblighi.

Q12: Si richiede conferma che l'idrogeno *green* qualificabile come RFNBO ed utilizzato negli impianti di *hydrotreating* di una raffineria (desolforazione e *hydrocracking*) sia considerabile come "prodotto intermedio" come previsto all'art. 3.3 lettera b) del Decreto e dunque sia possibile rivendicarlo ai fini della *compliance* degli obblighi energetici.

R12: Si conferma.

Q13: ALLEGATO 6 - CALCOLO DENOMINATORE "DEN": chiarire il motivo per cui si applica il fattore K

R13: Per comprendere il significato del fattore K si rammenta che:

- il biometano incentivato dal GSE è avanzato e quindi ai fini del calcolo dell'obbligo deve essere contabilizzato con un fattore moltiplicativo pari a 2;
- la percentuale di obbligo relativa al biometano assolta tramite i meccanismi GSE, Q_{BMT} , rappresenta una parte dell'obbligo avanzato, quindi per il suo assolvimento viene utilizzato un quantitativo energetico pari alla metà dell'obbligo derivante dall'applicazione di Q_{BMT} . Quindi applicando una maggiorazione dell'obbligo pari a Q_{BMT} stiamo già considerando un fattore moltiplicativo pari a 2.

Ciò premesso, il fattore K serve per non contabilizzare due volte l'obbligo derivante dall'immissione in consumo di biometano.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Negli anni 2023 e 2024 l'immissione in consumo di gas naturale non genera obbligo quindi applicando un fattore K pari a 1 tutti gli obblighi derivanti dall'immissione in consumo di biometano sono attribuiti come *double counting* ai Soggetti obbligati che ne assolvono l'obbligo tramite i contratti stipulati con il GSE.

A partire dal 2025, l'immissione in consumo di gas naturale genererà un obbligo in capo ai fornitori, pertanto dato che il biometano è fisicamente già incluso nei quantitativi di gas naturale dichiarati da tali fornitori, al fine di conteggiare il biometano con un fattore moltiplicativo pari a 2, viene applicato un K pari a 0,5.

In questo modo:

- una metà dell'obbligo derivante dall'immissione in consumo di biometano (pari al quantitativo di biometano fisicamente miscelato al gas naturale) sarà contabilizzata ai fornitori di gas naturale che hanno come base d'obbligo la "miscela gas naturale + biometano";
- l'altra metà verrà attribuita ai Soggetti obbligati, inclusi i fornitori di metano, in proporzione all'obbligo avanzato da essi assolto tramite i contratti stipulati con il GSE.

Q14: ALLEGATO 6 – FORMULA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI BIOMETANO: chiarire il motivo per cui si applica il fattore 0,5.

R14: Si veda la risposta precedente. Il fattore 0,5 serve a non considerare due volte il quantitativo di biometano conteggiato anche all'interno del fattore Y_m riferito al gas naturale.

Q15: A quale settore si applicano i *cap*?

R15: Tutti i cosiddetti *cap*, ovvero i tetti di utilizzo di alcune tipologie di vettori energetici rinnovabili e, coerentemente dei CIC originati dagli stessi, si applicano a tutte le destinazioni d'uso impiegabili dai Soggetti obbligati ai fini della verifica del rispetto del loro obbligo. La verifica del rispetto dei *cap* è effettuata in capo al Soggetto obbligato che utilizza i CIC per detto rispetto dell'obbligo.

Q16: VALORIZZAZIONE DEGLI IMMESSI IN CONSUMO IN PUREZZA_ In merito all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 3, si chiede di chiarire se il Soggetto obbligato che effettua un'immissione in consumo "in purezza" abbia la facoltà di scegliere, in fase di dichiarazione sul portale BIOCAR, se valorizzarla per ottenere CIC purezza o, alternativamente, per ottenere CIC tradizionali/avanzati con le relative maggiorazioni.

R16: I quantitativi di biocarburanti immessi in purezza ai sensi del Decreto 16 marzo 2023 possono essere contabilizzati solo al fine dell'assolvimento dell'obbligo in purezza. Qualora eccedenti rispetto a tale obbligo, i CIC derivanti dall'immissione di biocarburanti in purezza potranno essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo "tradizionale".



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Q17: Qual è la modalità di calcolo degli oneri di incentivazione del biometano in capo al singolo Soggetto obbligato?

R17: Per consentire agli operatori di stimare gli oneri derivanti dalla stipula del contratto con il GSE per l'assolvimento di una quota di obbligo avanzato attraverso il meccanismo di incentivazione del biometano, si evidenzia che le fatture di acconto sono emesse nei confronti dei Soggetti obbligati all'inizio di ogni trimestre di riferimento. Pertanto il Soggetto obbligato all'inizio di ogni trimestre è a conoscenza di una stima dei costi che dovrà sostenere. Inoltre, già ad oggi la fatturazione è accompagnata da una nota esplicativa sul metodo di calcolo utilizzato per determinare gli importi fatturati. L'importo complessivamente fatturato a tutti gli operatori indicato nella nota esplicativa rappresenta una stima tendenzialmente per eccesso dei costi che il GSE sostiene per l'incentivazione dei produttori. L'importo complessivo è poi ripartito sui vari Soggetti obbligati sulla base dell'immesso in consumo da ogni operatore nell'anno precedente. Pertanto si rappresenta che l'importo fatturato in acconto potrà subire rilevanti rettifiche in fase di conguaglio solo qualora il singolo Soggetto obbligato vari considerevolmente il valore dell'immesso in consumo nell'anno in corso rispetto a quello dell'anno precedente (informazione che si trova nella disponibilità del singolo operatore che può riproporzionare l'importo rilevato nella fattura in acconto emessa dal GSE per accantonare le risorse necessarie al pagamento del conguaglio).

Q18: Si chiede di chiarire se un Soggetto obbligato che immetta in consumo metano nel 2023 e 2024 abbia un aggravio per il calcolo del contributo agli oneri di ritiro del biometano relativo agli obblighi purezza derivanti da tale immissione. Si rileva che l'art.5 comma 3 chiarisce che i Soggetti obbligati aderenti al meccanismo art.6 "hanno gli obblighi in purezza (...) derivanti dall'immissione in consumo di metano e biometano automaticamente assolta". In altri termini un soggetto che immetta in consumo metano o biometano non dovrebbe avere un aggravio degli obblighi in purezza.

R18: Si concorda nell'interpretazione che per gli anni 2023 e 2024, l'obbligo in purezza incombente sul metano (gas naturale) immesso in consumo è pari allo 0% analogamente agli obblighi tradizionali e avanzati.

Q19: FATTORE MOLTIPLICATIVO "FM" PER IMMISSIONE IN PUREZZA_ Il quantitativo minimo di biocarburanti liquidi da immettere obbligatoriamente in consumo in purezza è definito dal comma 12 art.3 che specifica che il denominatore debba ricomprendere "benzina, gasolio, metano e vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario". La formula per il calcolo di DEN è esplicitata nell'Allegato 6 al Decreto. In relazione al fattore moltiplicativo "FM" da applicare allo specifico biocarburante in considerazione delle maggiorazioni ad esso riconosciute all' articolo 6 commi 2 e 5, definito nell'Allegato 6 al Decreto, si chiede di confermare se l'immissione in consumo in purezza di biocarburanti avanzati e *double counting* abbia FM=1.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

R19: Si conferma.

Q20: ARROTONDAMENTO NEL CALCOLO DEI CIC – Occorre precisare in quali casi e con quali metodologie debba essere applicato un arrotondamento. In particolare, si chiede conferma dell'uso dell'arrotondamento commerciale al numero intero più vicino che porta arrotondamento per difetto dei decimali minori di 0,5 e per eccesso dei decimali uguali o superiori a 0,5, delle seguenti quantità:

- CIC rilasciati agli operatori ai sensi dell'art. 6;
- valori degli Obblighi CIC di cui all'art. 7, come definiti nell'Allegato 8.

Al contrario si chiede conferma che non debba essere applicato un arrotondamento sugli altri calcoli previsti dal Decreto ed in particolare su:

- quantità di CIC che valorizzano il contributo al GSE dei soggetti aderenti ai meccanismi artt. 6 e 7 del D.M. 2 marzo 2018.

R20: Si conferma.

Q21: DEFINIZIONE DI Q% ALTRI BIOC NEL DM 10 OTTOBRE 2014_ Si rileva che la Q% altri bioc prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 3, comma 3 del D.M. 10 ottobre 2014 come modificato dal D.M. 30/12/2020 è indefinita per l'anno 2023, in quanto "dall'anno 2023 uguale ai valori percentuali definiti con successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti". È opportuno chiarire che nell'anno 2023 devono essere impiegati i valori previsti per l'anno precedente.

R21: Non si conferma l'interpretazione data, non essendo prevista dall'attuale normativa vigente una percentuale per l'obbligo 2023 menzionato nel quesito, questo deve essere interpretato come pari a 0 per il regime transitorio.

Q22: ARTICOLO 5 COMMA 15 - VERIFICA DELL'OBBLIGO ALL'ATTO DELLA MISCELAZIONE DI BIOCARBURANTI

Ai sensi dell'art.5 comma 15, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo, i vettori energetici rinnovabili introdotti nei depositi fiscali e miscelati a benzina e gasolio sono conteggiabili dal momento della miscelazione con i suddetti carburanti. È necessario considerare anche il settore navale ed aviazione, e non solo "benzina" e "gasolio" che l'art.2 definisce esplicitamente quali quota parte minerale del carburante conforme alla EN228 e al EN 590, riferita quindi al trasporto stradale. Occorre far riferimento più in generale, alla "quota parte minerale dei carburanti impiegati nei trasporti" o, in alternativa, a "benzina, gasolio, oli minerali impiegati per la navigazione e carburanti fossili impiegati per il trasporto aereo". Sull'ultimo punto si nota che limitarsi a "cherosene", come definito alla lettera j) delle definizioni, non considererebbe le benzine impiegate nell' aviazione generale.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Una più corretta stesura dell'art. 5, comma 15 potrebbe essere la seguente:

"ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF introdotti nei depositi fiscali e miscelati con i corrispondenti vettori energetici di origine fossile sono conteggiabili dal momento della miscelazione con i suddetti carburanti"

R22: Si conferma l'interpretazione data.

Q23: In caso di adesione al regime transitorio si chiede di precisare quali siano le tempistiche relative al meccanismo dell'obbligo.

R23: Per quanto concerne la scadenza dell'invio dell'autodichiarazione si rimanda alla risposta R4. La verifica dell'assolvimento dell'obbligo dovrà essere conclusa entro il 2024. Le ulteriori scadenze del sistema dell'obbligo per il regime transitorio sono riportate nel documento "Modalità operative per la gestione del regime transitorio" pubblicato dal GSE sul proprio sito istituzionale.

Q24: In caso di adesione al regime transitorio si chiede con quali modalità siano contabilizzabili i CIC ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

R24: Ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo sono contabilizzati i CIC derivanti dai quantitativi di biocarburanti sostenibili introdotti nei depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli destinati al mercato nazionale nel periodo 1° gennaio e 13 aprile 2023. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo riferito al regime transitorio saranno altresì utilizzabili i CIC eventualmente eccedenti dalla verifica dell'obbligo riferita all'immesso in consumo del 2022.

Q25: L'articolo 6, comma 7 stabilisce che un Soggetto obbligato possa disporre dei suoi certificati "entro e non oltre il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di immissione in consumo del vettore energetico rinnovabile di origine biologica, del RFNBO e del RCF. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, eventuali certificati non utilizzati per l'assolvimento dell'obbligo scadono e sono annullati". Il successivo comma 8, stabilisce che "I certificati sono altresì commerciabili e possono essere scambiati dagli operatori nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione per il periodo dal 1° al 31 di ottobre.". Tuttavia l'articolo 7, comma 1 precisa che la verifica dell'assolvimento degli obblighi in capo ai Soggetti obbligati viene effettuata dal 1° al 30 novembre. Alla luce di quest'ultima scadenza, la scadenza di cui all'art. 6 comma 7 sembrerebbe dover essere invece posta al 31 ottobre, mentre il periodo di cui all'art. 6, comma 8 dovrebbe essere posto dal 1° al 30 novembre, in coerenza con la finestra di assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1. È possibile confermare questa interpretazione nonché le scadenze delineate?

R25: Si confermano l'interpretazione e le scadenze delineate.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Q26: La definizione di "Soggetti obbligati" riportata nel DM. 107/2023 sembra non rispettare pienamente quanto definito nell'art. 39 del D.lgs. 199/2021. Nel citato decreto legislativo di recepimento della c.d. RED II, infatti, come Soggetti obbligati vengono individuati "i singoli fornitori di benzina, diesel e metano" ; diversamente la definizione indicata nel DM 107/2023 inserisce tra i Soggetti obbligati anche i fornitori di vettori energetici di origine biologica, individuando quindi tra gli obbligati "i Soggetti che immettono in consumo vettori energetici rinnovabili di origine biologica, benzina, gasolio, metano, per i trasporti stradali e ferroviari". Si chiede conferma che i soggetti che immettono in consumo fisicamente soltanto vettori energetici rinnovabili di origine biologica non rientrano nella fattispecie dei Soggetti obbligati in mancanza di una immissione in consumo nel medesimo anno di benzina, gasolio o metano di origine fossile.

R26: Si conferma.

Q27: Si chiede conferma che per il periodo transitorio il montante degli obblighi sarà pertanto calcolato a partire dalla seguente formula:

$B_t = (P_b \times X_b) + (P_g \times Y_g)$ come da articolo 1, comma 4 del DM 30.12.2020.

R27: Si conferma.

Q28: Si chiede conferma che l'obbligo dei biocarburanti in purezza per i soggetti che adottano i due regimi non sarà applicabile al periodo transitorio, quindi sarà pari all'1% del montante immesso in consumo nel periodo 14 aprile 2023 — 31 dicembre 2023.

R28: Si conferma. Si precisa altresì che la medesima interpretazione è valida anche ai fini dell'obbligo c.d. bio-benzina, limitatamente per gli operatori che hanno aderito al regime transitorio.

Q29: Facendo seguito alla precedente risposta R1, si chiede di chiarire le modalità di gestione di eventuali debiti maturati o CIC eccedenti rispetto al regime transitorio.

R29: Gli eventuali CIC 2024 rilasciati sulla base dell'immesso in consumo all'interno del periodo di cui al regime transitorio (1° gennaio – 13 aprile 2023) ed eccedenti rispetto alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo di tale regime, potranno essere rinviati entro un massimo del 5% all'anno successivo. Tali CIC non saranno pertanto utilizzabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo riguardante l'immesso 2023 (verificato nel 2024) di cui al regime definitivo.

Si precisa altresì che i CIC 2023 rinviati entro la percentuale di legge dall'assolvimento dell'obbligo verificato nel 2023, rispetto all'immesso in consumo nel 2022, potranno essere utilizzati sia ai fini dell'obbligo riguardante l'immesso 2023 (verificato nel 2024) di cui al regime transitorio, sia ai fini dell'obbligo riguardante l'immesso 2023 (verificato nel 2024) di cui al regime definitivo. Eventuali CIC 2023 ancora



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

disponibili in capo agli operatori a valle del completo assolvimento degli obblighi riguardanti l'impresso 2023 e verificati nel 2024 scadranno e saranno annullati.

Gli eventuali debiti maturati all'atto della verifica dell'assolvimento dell'obbligo del regime transitorio (effettuata nel 2024), sempre fatte salve le eventuali sanzioni comminate, dovranno comunque essere sanati nell'anno successivo.

Q30: Nella risposta R16 si afferma che i quantitativi di biocarburanti immessi in purezza ai sensi del Decreto 16 marzo 2023 possono essere contabilizzati solo al fine dell'assolvimento dell'obbligo in purezza. Qualora eccedenti rispetto a tale obbligo, i CIC derivanti dall'immissione di biocarburanti in purezza potranno essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo "tradizionale" in analogia con quanto previsto nella risposta al quesito n. 5 che fa riferimento a "i criteri e le modalità previste all'interno del decreto 10 ottobre 2014". In merito a quest'ultima affermazione tali CIC eccedenti l'obbligo in purezza saranno riclassificati in CIC tradizionali/double counting/avanzati con le relative maggiorazioni?

R30: No, i CIC manterranno la qualifica e la valorizzazione energetica ottenuti in fase di emissione degli stessi.

Q31: Si chiede di precisare la modalità di gestione del mercato dei CIC ai fini del regime transitorio. In particolare:

- Le operazioni di compravendita nel periodo che il GSE fisserà per lo scambio dei CIC saranno riservate solo ai Soggetti obbligati che hanno adottato la medesima scelta del periodo transitorio?
- I Soggetti obbligati che scelgono solo il regime definitivo ma che dispongono di un Carry Over positivo nel 2022 possono partecipare alla compravendita dei CIC con i soggetti che hanno adottato il doppio regime?

R31: Il mercato di compravendita dei CIC sarà aperto a tutti i soggetti a prescindere dalla scelta del regime transitorio. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto per il regime transitorio, sarà possibile acquistare CIC derivanti dalla rinviabilità riferita all'obbligo di cui all'impresso in consumo del 2022, anche da Soggetti obbligati che non hanno manifestato adesione al regime transitorio.

Q32: Ipotizzando uno scenario in cui tra un soggetto obbligato che ha scelto di gestire il 2023 con il regime definitivo e un altro soggetto obbligato che ha scelto di gestire il 2023 con il regime transitorio, esista un accordo commerciale di scambio di CIC, si chiede conferma che il secondo potrà cedere, durante la finestra di scambio CIC nel 2024, CIC Convenzionali generati nel periodo 1° gennaio-13 aprile 2023 al primo soggetto obbligato, utili per l'assolvimento del suo obbligo convenzionale 2023 maturato in regime definitivo.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

R32: Si conferma.

Q33: Ai fini del regime definitivo, come viene conteggiato il carburante agricolo agevolato, i biocarburanti eventualmente miscelati allo stesso e i biocarburanti immessi in purezza in sostituzione del carburante agricolo?

R33: Ai fini del regime definitivo, i vettori energetici immessi in consumo per il settore agricolo vengono tutti contabilizzati al 5% dell'impresso in consumo espresso in tonnellate, sia ai fini del computo degli obblighi, sia ai fini del computo degli eventuali CIC spettanti. Ai fini del computo di obblighi e CIC spettanti, sono comunque applicati i fattori moltiplicativi appropriati. Tale percentuale potrà essere soggetta a revisione per gli anni successivi al 2023.

Q34: Adesione agli standard da intendersi prima della miscelazione - L'art.5 comma 11 definisce la specifica che deve rispettare il biodiesel FAME al fine di essere conteggiabile ai fini del Decreto (EN14214). L'art.5 comma 12 definisce la specifica che deve rispettare l'HVO al fine di essere conteggiabile ai fini del Decreto (EN15940). Si richiede conferma che l'obbligo di conformità agli standard EN 14214 e EN 15940 previsto dai commi 11 e 12 dell'art. 5 rispettivamente per il Biodiesel FAME e l'HVO, è da intendersi applicabile al prodotto tal quale non miscelato, quindi prima di ogni eventuale miscelazione con altri vettori energetici.

R34: Si conferma

Q35: Relativamente ai fattori Xb e Yg indicati negli allegati 6 e 7, rappresentanti rispettivamente il quantitativo di benzina e di gasolio immessi in consumo nell'anno di riferimento dal Soggetto Obbligato, si chiede conferma che debbano intendersi i quantitativi immessi in consumo riferiti solo ed esclusivamente al settore dei trasporti stradali e ferroviari, in accordo alle previsioni dell'art. 3, comma 3, lettera a). Si chiede inoltre conferma che questi debbano essere calcolati come il quantitativo totale espresso in tonnellate del gasolio EN 590 e della benzina EN 228 immessi in consumo dal Soggetto Obbligato nel settore dei trasporti stradali e ferroviari, decurtato dei corrispondenti dei vettori energetici rinnovabili miscelati dal Soggetto Obbligato nel corrispondente vettore energetico fossile (benzina e gasolio) nel settore dei trasporti stradali e ferroviari.

R35: Si conferma



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Q36: Si chiede conferma che i vettori energetici prodotti dalle materie prime indicate nell'allegato 3, parte A del Decreto (c.d. "avanzati") non sono soggetti a nessuno dei *cap* di cui ai commi 7, 8, 9 dell'art. 5.

R36: Si conferma.

Q37: Si chiede conferma che i vettori energetici prodotti dalle materie prime indicate nell'allegato 3, parte B del Decreto (c.d. "double counting") sono soggetti solo al *cap* di cui al comma 7 dell'art. 5, rimanendo espressamente esclusi i *cap* di cui ai successivi commi 8 e 9.

R37: Limitatamente ai vettori prodotti dalle sole materie prime attualmente incluse nell'allegato 3, parte B del Decreto (Olio da cucina usato e Grassi animali di categoria 1 e 2), si conferma.

Q38: Quali sono i requisiti necessari al riconoscimento dei CIC per l'immissione in consumo di biocarburanti in purezza ai sensi del DM 16 marzo 2023, come integrato dal DM 20 ottobre 2023? Quali sono i criteri utilizzati per la determinazione dei CIC?

R38: Fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 2, del DM 16 marzo 2023 e s.m.i. (di seguito "Decreto"):

- per i biocarburanti immessi in consumo in purezza entro la data di entrata in vigore del DM 20 ottobre 2023, ai fini dell'ottenimento dei CIC di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 6 del Decreto, non sarà richiesto il possesso della documentazione comprovante l'utilizzo dei vettori in purezza (art. 5, comma 18, del Decreto). Si evidenzia che non sarà riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 6, comma 14-bis, del Decreto;

- per i biocarburanti immessi in consumo in purezza a partire dalla data di entrata in vigore del DM 20 ottobre 2023 e fino al termine dell'anno 2024, ai fini dell'ottenimento dei CIC previsti dall'art. 6, commi 13, 14 e 14-bis del Decreto, sarà necessario il possesso della documentazione comprovante l'utilizzo dei vettori in purezza (art. 5, comma 18, del Decreto). Si evidenzia, altresì, che, qualora non sia disponibile la suddetta documentazione, saranno riconosciuti esclusivamente i CIC per l'immissione in consumo dei biocarburanti, secondo quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 2, del DM 16 marzo 2023;

- per i biocarburanti immessi in consumo in purezza a partire dall'anno 2025, ai fini dell'ottenimento dei CIC previsti dall'art. 6, commi 13 e 14 del Decreto, sarà necessario il possesso della documentazione comprovante l'utilizzo dei vettori in purezza (art. 5, comma 18, del Decreto). Si evidenzia, altresì, che, qualora non sia disponibile la suddetta documentazione, saranno riconosciuti esclusivamente i CIC per l'immissione in consumo dei biocarburanti, secondo quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 2, del DM 16 marzo 2023.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Q39: L'art. 40, comma 1, lettera c), del D.lgs. 199/2021, così come novellato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, stabilisce che a partire dal terzo mese successivo all'approvazione di un sistema volontario per la certificazione a basso rischio ILUC, e comunque entro il 1° gennaio 2025, non potranno essere conteggiati i biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa derivati dall'olio di palma e PFAD, a meno che non siano certificati a basso rischio ILUC. Considerando i tempi necessari per rendere operativi i certificatori del sistema ISCC EU, qual è la data prevista per l'effettiva entrata in vigore del divieto?

R39: In relazione alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, articolo 40, del D.lgs. 199/2021, si fa presente quanto segue.

Il Sistema volontario ISCC EU ha pubblicato sia il documento *ISCC EU System Document for low ILUC Risk Certification* che le procedure per l'audit necessari per poter effettuare la certificazione di basso rischio ILUC. In data 3 settembre, infine, è stato effettuato anche il training per i certificatori.

Si ritiene quindi che la previsione temporale dei tre mesi riportata nella norma sopra citata, tenendo conto del tempo necessario affinché i certificatori possano diventare operativi, possa ricondursi nell'individuazione del 1° gennaio 2025 come data a partire dalla quale rendere operativo il divieto.

Q40: I "fasci di frutti di olio di palma vuoti" ("EFO" – "Empty Fruit Oil") di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 199/21 sono prodotti diversi dai fasci di frutta di palma vuoti ("EFB" – "Empty Fruit Bunch")?

R40: Si conferma. Il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti (costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ex art. 5-sexies del D.lgs. 28 del 3 marzo 2011 e ss.mm.ii.) nella seduta del 26 settembre 2023, ha preso atto dello studio di Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l. dove viene precisato che i "fasci di frutti di olio di palma vuoti" non corrispondono ai "fasci di frutti di palma vuoti" e che, inoltre, i "fasci di frutti di olio di palma vuoti" non identificano nessuna categoria merceologica.